

STATUTO

SERENASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: DESENZANO DEL GARDA BS VIA
RIO TORTO 43

Numero REA: BS - 562728

Codice fiscale: 03785130984

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-01-2016 - Statuto completo	2
--	---

Allegato **"A"** al N. 27793/18898 di repertorio del notaio Giammatteo RIZZONELLI

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Denominazione e sede)

E' costituita la Società cooperativa denominata

"SERENASSISTENZA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS".

La cooperativa ha sede in **Comune di Desenzano del Garda (BS)**.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze su tutto il territorio nazionale.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al **31 dicembre 2050** e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei soci. In questo caso è fatto salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sociosanitari ed educativi ai sensi dell'art.1, primo comma, lettera a) della legge 8 novembre 1991, n. 381, nonché attraverso lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'art. 1, primo comma, lettera b) della legge 8 novembre 1991, n. 381.

La cooperativa organizza un'impresa che persegue mediante la solidale partecipazione dei soci gli obiettivi della legge predetta. I soci operatori, prestatori di lavoro, intendono perseguire lo scopo di nuove occasioni di lavoro per se stessi ed eventualmente anche per gli altri lavoratori; rispettivamente sotto forma di rapporto di lavoro fra soci e società, oppure di rapporto di lavoro subordinato, tramite la gestione in forma associata dell'impresa di cui art. 4. Le prestazioni dei soci operatori prestatori di lavoro in favore della Società Cooperativa, possono avvenire anche in forma di collaborazione autonoma. La Società Cooperativa può inoltre avvalersi della collaborazione autonoma di lavoratori non soci. La tutela dei soci operatori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, dello Statuto Sociale e del Regolamento interno. La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comu-

nitario, il legame con il territorio, un equilibrato rappor-

to con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, e in special modo dei volontari, dei fruitori dei servizi sociali, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

Nello svolgimento dell'attività produttiva la Cooperativa impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. A tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma.

Al fine della qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, la cooperativa ai sensi dell'art. 2514:

a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Per la realizzazione degli scopi indicati all'articolo precedente, ai sensi dell'art. 1, primo comma, lettera a) della legge 8 novembre 1991, n. 381, la cooperativa può esercitare, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi le seguenti attività:

a) servizi di assistenza domiciliare, compresa la ricerca delle persone più idonee allo svolgimento diretto di tale assistenza;

b) servizi di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri entro centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici o privati;

c) gestione di strutture di accoglienza per persone di ogni

età autosufficienti e non, nonché servizi integrati per resi-

denze protette;

d) servizi e centri di riabilitazione;

e) gestione di centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita;

f) formazione e consulenza nel settore della solidarietà;

g) sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali entro cui opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;

h) servizi di consulenza ed assistenza nelle scuole di ogni ordine e grado, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo gestione di dopo-scuola o di servizi di assistenza alle attività scolastiche;

i) organizzazione e gestione di corsi per la formazione scolastica od extrascolastica della persona;

j) attività di assistenza e sostegno a soggetti portatori di ogni tipo di handicap fisico o psichico;

k) gestione di scuole dell'infanzia per bambini di ogni età. Per la realizzazione degli scopi indicati all'articolo precedente, ai sensi dell'art. 1, primo comma, lettera a) della legge 8 novembre 1991, n. 381, la cooperativa può esercitare, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi le seguenti attività, purché finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate:

1. l'attività di pulizia, sanificazione ed igienizzazione ambientale;

2. l'attività di servizi alle realtà abitative, civili, industriali, commerciali, quali puliture, rinfrescature, tinteggiature, verniciature, pavimentazioni, tappezzerie, assistenza all'impiantistica domestica ed abitativa nonché civile;

3. la conservazione, la manutenzione, la custodia degli spazi verdi, giardini, vie e piazze;

4. lo smaltimento di rifiuti nelle forme previste dalla raccolta differenziata di qualsiasi tipo, di rifiuti e di materiale riciclabile in genere, anche mediante la realizzazione e la gestione di centri, pubblici e privati, allo scopo attrezzati;

5. la gestione, la progettazione e la manutenzione di posteggi, parchimetri, posteggi barche, campeggi e strutture similari;

6. le attività finalizzate alla sorveglianza ed alla sicurezza di strutture pubbliche e private (guardianeria notturna e diurna, servizi di bagnino, vigilanza, ecc..), nonché di aree e strutture che prevedono la presenza di studenti e scolari;

7. la gestione di impianti sportivi, centri ricreativi, discoteche, campi scuola e palestre per l'educazione e la rieducazione fisica;

8. l'organizzazione e la gestione di mense aziendali ed interaziendali, self-service, centri di ristoro, centri di preparazione, cottura e distribuzione di alimenti e bevande;

9. la gestione di attività e centri finalizzati al turismo con la conseguente offerta di servizi di guida turistica, accoglienza e traduzione;

10. la gestione e l'installazione di impianti ed armadi telefonici;

11. la gestione di attività di pubblica affissione e di volantinaggio;

12. la gestione di attività di facchinaggio e trasporto merci e persone, in conto proprio o per conto terzi, nei limiti e nel rispetto nella normativa vigente;

13. la prestazione di servizi a carattere amministrativo, commerciale e gestionale, compresa la segnalazione di nominativi, a favore di terzi in genere;

14. l'organizzazione e la gestione di manifestazioni ed eventi musicali e ricreativi in genere;

15. il commercio, il noleggio, con e senza conducente, ed il rimessaggio di imbarcazioni in genere anche a motore, nautici, di autoveicoli, cicli e motocicli, aeromobili ed affini, nuovi ed usati, automezzi, macchinari ed attrezzatura edile, noli a freddo ed a caldo, arredi ed uffici attrezzati; la stipula di contratti di agenzia e rappresentanza nel settore della compravendita e del noleggio degli autoveicoli, cicli e motocicli, imbarcazioni ed aeromobili, sia nelle vesti di mandataria che in quelle di mandante, la gestione in conto proprio e conto terzi di stazioni di servizio e di distribuzione carburanti;

16. la commercializzazione di generi alimentari e non;

17. la realizzazione, l'adeguamento, la gestione, la manutenzione e l'uso di impianti ed infrastrutture per l'esercizio di porti ed aeroporti, l'attività di assistenza ai passeggeri, controllo della sicurezza, emissione biglietti, nonché la vendita e la commercializzazione di servizi accessori al trasporto marittimo ed aereo, quali a titolo esemplificativo: servizi alberghieri, gestione agenzie viaggio, attività di spedizioniere, di servizi di trasporto dei passeggeri, servizi di catering di bordo, servizi di gestione parcheggi, servizi di custodia bagagli e depositi in genere, servizi di pulizie anche in favore di terzi, la consulenza in ambito portuale ed aeroportuale, con l'esclusione dell'attività professionale riservata;

18. l'attività di promozione pubblicitaria, le operazioni e le ricerche di marketing e di mercato, la consulenza di direzione aziendale, l'organizzazione di seminari, convegni, mostre, corsi ed eventi promozionali, culturali e sportivi;

19. l'acquisto, la vendita, la permuta di immobili sia civili che industriali;

20. la locazione, l'affittanza, la gestione, l'amministrazione

ne di immobili sia rustici che urbani nonchè l'esecuzione di

ogni e qualunque operazione immobiliare;

21. la costruzione e la ristrutturazione di immobili sia a destinazione civile che industriale ed artigianale, sia in conto proprio che in conto terzi;

22. l'attività di edilizia in genere anche mediante assunzione o concessione appalti;

23. il restauro di opere d'arte;

24. l'urbanizzazione primaria e secondaria dei terreni;

25. la consulenza inerente il settore immobiliare ed urbanistico;

26. lo studio inerente l'arredo di interni, la distribuzione dei percorsi e la commercializzazione dei prodotti necessari alla realizzazione dei componenti d'arredo attinenti gli incarichi ricevuti;

27. la consulenza e la realizzazione, sia in conto proprio che in conto terzi, di arredi sia d'interno che d'esterno attinenti sia il settore privato che pubblico e la relativa commercializzazione dei prodotti necessari alla loro realizzazione;

28. la realizzazione e la manutenzione, sia in conto proprio che in conto terzi di spazi verdi (giardini, parchi) e la relativa commercializzazione dei prodotti necessari;

29. la consulenza, la progettazione e la manutenzione di arredi urbani nonchè la commercializzazione dei prodotti necessari alla realizzazione dei medesimi;

30. la gestione di attività alberghiere, turistico-ricettive, ristoranti, pizzerie, bed & breakfast, la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico nonchè l'affitto di aziende esercenti le relative attività;

31. l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione, la vendita e la gestione di unità immobiliari con destinazione turistico-alberghiera, commerciale e residenziale;

32. l'attività di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzione dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica, studi di impatto materiale;

33. la realizzazione e la vendita di impianti ed attrezzature industriali, nonchè la realizzazione, la consulenza, la direzione dei lavori a mezzo di propri tecnici abilitati;

34. l'attività di centro benessere, centro fitness, scuole di ballo, estetica, abbronzatura e cura del corpo;

35. la gestione di case albergo per minori e anziani;

36. la gestione di parchi acquatici.

La Cooperativa potrà svolgere ogni attività connessa allo scopo sociale o comunque finalizzata al perseguimento dello stesso nonchè compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dello scopo sociale a puro titolo esemplificativo, la cooperativa potrà assumere personale dipendente, stipulare accordi di collaborazione professionale, acquistare ed assume-

re in locazione, locare o vendere mobili o immobili, stipula-

re convenzioni con Enti Territoriali e non, con privati, associazioni, società od imprese e chiedere il loro contributo e concorso allo svolgimento delle finalità sociali, contrarre mutui, anche ipotecari, finanziamenti, prestiti, dare e ricevere garanzie personali e reali, anche a favore di terzi compiere ogni operazione immobiliare, mobiliare, creditizia e finanziaria atta a raggiungere gli scopi sociali.

La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico, sotto ogni forma. I finanziamenti con obbligo di rimborso della somma versata a carico della società, e quindi con esclusione di ogni tipo di versamento a fondo perduto, potranno essere effettuati dai soci a favore della società medesima nel rigoroso rispetto di tutti i presupposti e le condizioni imposte dell'art. 11 del D.Leg. 1.9.1993 n. 385, nonché dalle norme regolamentari che ne danno attuazione e comunque da quelle diverse leggi speciali che regoleranno la materia nel momento in cui tali finanziamenti verranno posti in essere.

La Cooperativa può inoltre costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della legge 31.1.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a cooperativa in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.

TITOLO III

SOCI E QUOTE

Art. 5 (Numero e requisiti dei soci)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire ed in particolare coloro che abbiano già maturato esperienza lavorativa e professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e, comunque, coloro che

possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche e/o giuridiche appartenenti alle seguenti categorie:

1. soci prestatori vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
2. soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91;
3. soci fruitori, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa;
4. soci sovventori, che partecipano a programmi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale. Ai soci sovventori vengono applicate le disposizioni di cui all'art. 4 della L. 59/92 e sue successive ed eventuali modificazioni.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la cooperativa, secondo la valutazione dell'organo amministrativo.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
- c) per il socio-prestatore: i requisiti tecnico-professionali posseduti e l'attività di lavoro che intende svolgere nella Cooperativa;
- d) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute specificando il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 5;
- e) il numero di quote che propone di sottoscrivere;
- f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'art. 38 e seguenti del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della camera arbitrale.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione de-

gli amministratori su domanda dell'interessato. La delibera-
zione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e
annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci
in base alla categoria di appartenenza.

L'organo Amministrativo deve entro sessanta giorni motivare
la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e co-
municarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli ammi-
nistratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dal-
la comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si
pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non ac-
colte, se non appositamente convocata, in occasione della
sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le
ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammis-
sione dei nuovi soci.

Art. 7 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e
dallo statuto, i soci sono obbligati all'osservanza dello
statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adot-
tate dagli organi sociali, nonché al versamento, con le moda-
lità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in
sede di approvazione del bilancio su proposta degli ammini-
stratori.

I soci sono altresì obbligati a partecipare, impegnandosi al-
le prestazioni necessarie ed idonee, all'attività dell'impre-
sa sociale a seconda delle necessità della stessa. I soci
possono concorrere all'attività della Cooperativa ed al con-
seguimento degli scopi sociali anche prestando attività vo-
lontarie e gratuite.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei so-
ci è quello risultante dal libro soci. La variazione del do-
micilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla rice-
zione della relativa comunicazione, da effettuarsi con lette-
ra raccomandata alla cooperativa.

Art. 8 (Quote)

Il capitale sociale è variabile ed è diviso in quote del va-
lore nominale di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero)
per i soci lavoratori, fruitori e volontari.

Ciascun socio non può detenere un numero di quote superiori
ai limiti fissati dalla legge.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie
quote deve darne comunicazione agli amministratori con lette-
ra raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acqui-
rente le indicazioni previste nel precedente art. 6.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-

sere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione avanti gli Arbitri.

Art. 9 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa;
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla cooperativa. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il quale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi agli Arbitri.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo Amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Art. 10 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione. Con riferimento alle diverse tipologie di soci, i requisiti connessi alla partecipazione dei soci alla compagine sociale sono i seguenti:

- per i soci prestatori: lo svolgimento di attività lavorati-

va a favore della Cooperativa;

- per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a favore della Cooperativa;

- per i soci fruitori: la fruizione, diretta o indiretta, dei servizi della Cooperativa.

b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;

c) si renda moroso, previa intimazione da parte degli amministratori, nel versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;

d) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla cooperativa, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;

e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;

f) per reiterata, mancata partecipazione alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in cooperativa, disertando senza giustificato motivo espresso in forma scritta n. 3 Assemblee consecutive;

g) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa.

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori e comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione avanti gli Arbitri, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Qualora l'atto costitutivo non preveda diversamente, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 11 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e

con le modalità di cui al successivo art. 12.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla cooperativa.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, 2 e 3 comma del codice civile nei confronti di ciascuno dei successori.

Art. 12 (Rimborso delle quote)

I soci receduti od esclusi, nonché gli eredi o i legatari del socio deceduto, hanno il diritto al rimborso delle quote.

Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 10 comma n. 1 e punti b), c), d), e), f), e g) oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle quote e il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, comma 3, c.c.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 13 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

Il diritto ad ottenere il rimborso delle quote, in caso di recesso, esclusione o morte del socio, si prescrive nei termini fissati dalla legge.

La cooperativa può in ogni caso compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del soprapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c.

Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessazione hanno avuto effetto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la cooperativa gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 14 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.1.1992 n. 59.

Art. 15 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a numero 20 (venti).

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Art. 16 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo Amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo Amministrativo il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal precedente articolo 8.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore nominale delle quote.

Art. 17 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo Amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

Il socio sovventore può avere più voti in relazione all'ammontare del conferimento e precisamente un voto ogni 100 (cento) quote detenute, comunque almeno uno e mai più di cinque voti.

Al socio sovventore sono attribuiti n. 5 (cinque) voti nelle assemblee della cooperativa. In ogni caso i voti attribuiti

ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti

spettanti a tutti i soci presenti o rappresentati in assemblea.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 18 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

TITOLO V

OBBLIGAZIONI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

Art. 19 (Titoli di debito)

Con deliberazione dell'assemblea, la cooperativa può emettere titoli di debito.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art. 20 (Organi)

Sono organi della cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo Amministrativo;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;
- d) il o i Revisori per il controllo contabile, se nominati.

a) ASSEMBLEA

Art. 21 (Convocazione)

L'assemblea viene convocata con lettera raccomandata, anche a mano, inviata ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dall'Organo Amministrativo.

In alternativa, la convocazione può essere effettuata mediante telefax o posta elettronica trasmessi ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, purché siano stati iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica. Tale indicazione è necessaria per i soci con domicilio fuori dal territorio della Repubblica Italiana.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Art. 22 (Competenze dell'assemblea)

L'assemblea delibera sulle materie attribuite alla propria competenza dalla legge.

L'assemblea può inoltre essere chiamata dagli amministratori, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5), c.c., per l'autorizzazione di determinati atti di gestione individuati dagli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti.

Art. 23 (Intervento e voto)

Hanno diritto ad intervenire in assemblea i soci cui spetta il diritto di voto.

Ai sensi dell'art. 2538 c.c., hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno 90 giorni nel libro dei soci.

Essi sono legittimati all'intervento in forza dell'iscrizione nel libro dei soci.

L'intervento può avvenire per rappresentanza, mediante delega conferita ad altro socio, nei limiti di cui all'art. 2372 c.c., fermo restando che ciascun socio non può portare più di tre deleghe, anche nel rispetto dell'art. 2539 c.c.

L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presi-

denza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Ai sensi dell'articolo 2538, ultimo comma, del Codice Civile, l'Organo Amministrativo può stabilire che il voto per le delibere riguardanti l'approvazione del bilancio e l'approvazione dei regolamenti interni sia espresso per corrispondenza. In questo caso l'avviso di convocazione deve essere inviato mediante raccomandata A/R e deve contenere per esteso la deliberazione proposta. I soci devono trasmettere a mezzo di raccomandata A/R alla cooperativa la propria dichiarazione di voto scritta in calce al documento di convocazione. La mancata ricezione entro il giorno e l'ora fissati per l'assemblea comporta che i voti espressi per corrispondenza non si computino né ai fini della regolare costituzione dell'assemblea né ai fini del calcolo delle maggioranze.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Art. 24 (Presidente e verbalizzazione)

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico, ovvero, in caso di sua mancanza o rinuncia, dal vice-presidente, ovvero ancora da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

Funzione, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzianti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art. 25 (Maggioranze e votazioni)

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita

quando siano intervenuti la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti in assemblea al momento della votazione.

Per lo scioglimento della società sarà necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

Le votazioni vengono effettuate secondo il metodo stabilito dall'assemblea, nel rispetto della vigente normativa.

b) AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Art. 26 (Organo Amministrativo)

La cooperativa è amministrata da un Amministratore Unico eletto dall'Assemblea dei soci oppure da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3 (tre) a 7 (sette), eletti dall'Assemblea dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

Gli Amministratori sono nominate a tempo indeterminate oppure per il periodo stabilito dall'Assemblea dei soci al momento della loro elezione.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente, qualora non vi provveda l'assemblea.

Art. 27 (Compiti dell'Organo Amministrativo)

L'Organo Amministrativo (Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione) è investito dei più ampi poteri per la gestione della cooperativa, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni - ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 c.c. , dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci - ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni sei mesi gli organi delegati devono riferire al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 28 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza.

za e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i

consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del collegio sindacale, se nominato.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;

2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 29 (Integrazione del consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, l'Organo Amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 30 (Compensi agli amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi, determinare la remunerazione dovuta a singoli amministratori.

L'Assemblea può anche riconoscere agli amministratori un trattamento di fine mandato.

Art. 31 (Rappresentanza)

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Ammi-

nistrazione ha la rappresentanza della cooperativa di fronte

ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. L'Organo Amministrativo può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

L'Amministratore Unico può conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, anche ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, può conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

La rappresentanza della cooperativa spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, al segretario se nominato, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

c) COLLEGIO DEI SINDACI

Art. 32 (Collegio sindacale)

Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale, purché composto integralmente da revisori contabili, esercita anche il controllo contabile.

d) IL CONTROLLO CONTABILE

Art. 33 (Controllo contabile)

In assenza del collegio sindacale, ovvero quando lo stesso non sia costituito integralmente da revisori contabili, qualora la legge lo preveda, o venga comunque deliberato dall'assemblea dei soci, il controllo contabile è esercitato ai sensi dell'art. 2409 bis, comma primo, c.c.

TITOLO VII

PATRIMONIO SOCIALE, BILANCIO E RISTORNI

Art.34 PATRIMONIO SOCIALE (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresen-

tati da quote di valore minimo pari a euro 25,00 (venticinque virgola zero zero centesimi);

- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;

2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Art. 35 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni quando ricorrano i presupposti e le condizioni previste dall'art. 2364 C.C..

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 legge 59/1992, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 legge 59/1992;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 36 (Ristorni)

L'Organo Amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a tito-

lo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea delibera l'approvazione del bilancio e la destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente ed eventualmente mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del valore delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di obbligazioni;
- emissione di altri strumenti finanziari

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma c.c., da predisporre a cura degli amministratori sulla base dei seguenti criteri (da soli o combinati tra loro):

- 1) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- 2) la qualifica \ professionalità;
- 3) i compensi erogati;
- 4) il tempo di permanenza nella cooperativa;
- 5) la tipologia del rapporto di lavoro;
- 6) la produttività.

TITOLO VIII

CONTROVERSIE

CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE E ARBITRALE

Art. 37 (Clausola di Conciliazione)

Ogni controversia che dovesse insorgere tra la società e i singoli soci, o tra i soci medesimi, in relazione all'interpretazione, all'applicazione e alla validità dell'atto costitutivo e/o, più in generale, all'esercizio dell'attività sociale sarà sottoposta a conciliazione secondo le previsioni del Regolamento della Camera di Conciliazione promossa da Confcooperative.

Art. 38 (Clausola Arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 39, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e cooperativa che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è

accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 39 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui all'art. 10 e seguenti c.p.c.;

b) tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla camera arbitrale promossa dalla Confcooperative entro trenta giorni dalla richiesta della parte più diligente.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è notificata alla cooperativa, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 40 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della cooperativa o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 41 (Nomina liquidatori)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 42 (Devoluzione patrimonio)

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale versato dai soci sovventori;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma di legge;
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 legge 59/1992.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 43 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo Amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 44 (Legge applicabile)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519, si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

F.to ALBIERO Marika

F.to ALBIERO Mirko

F.to AVELLUTO Vito

Dottor Giammatteo RIZZONELLI Notaio

"Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82"